

COMUNE DI PERETO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI BENI DEMANIALI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE GRAVATI DAL DIRITTO DI FIDA PASCOLO

Art. 1 SCOPI E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei terreni montani siti nel territorio del Comune di Pereto gravati dal diritto di uso civico di pascolo.
2. Data la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali, pertanto, con il presente Regolamento se ne definiscono le modalità di utilizzo.
3. Si specifica che le assegnazioni ai fini pascolativi sono in *fida pascolo*, intendendosi con tale definizione quelle concessioni rilasciate a più allevatori senza delimitazione specifica dell'area concessa.

Art. 2 REQUISITI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE IN FIDA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO.

1. Al godimento in fida pascolo dei beni demaniali siti nell'ambito del territorio comunale, saranno ammessi tutti i residenti del Comune di Pereto da almeno 1 (uno) anno. Soddisfatta la richiesta dei residenti, possono essere rilasciate concessioni anche ai non residenti secondo le modalità prescritte dal presente regolamento.
2. I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso del registro di stalla e/o del passaporto e/o delle attestazioni sanitarie aggiornati, per i capi di bestiame per i quali sono previsti.

Art. 3 DOMANDE

1. Il Responsabile del Servizio competente, con avviso da pubblicare ogni anno entro il mese di gennaio, inviterà i cittadini, residenti e non, a presentare entro il termine del 28 febbraio le domande di concessione all'esercizio della fida pascolo, compilate sugli appositi modelli predisposti dall'ente comunale.
2. Il Responsabile del Servizio, in base alle domande ricevute, provvederà alla predisposizione della graduatoria di cui all'articolo seguente.

Art.4 GRADUATORIA.

1. Il Responsabile del Servizio, terminato il periodo di pubblicazione dell'Avviso pubblico, provvederà alla istruttoria delle istanze pervenute.
2. Soddisfatte le richieste dei residenti, gli ettari a disposizione del Comune verranno assegnati ai non residenti in base ai seguenti criteri:
 - data di presentazione della domanda;
 - età anagrafica privilegiando i più giovani.
3. Le graduatorie, così predisposte, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale.
4. Non può essere, per nessuna ragione, superato il carico di bestiame stabilito dal presente Regolamento.

Art. 5 ASSEGNAZIONE E PASCOLI.

1. L'assegnazione dei pascoli avverrà, in modo proporzionale al numero dei capi, secondo il rapporto UBA (unità bovina adulta) pari ad **1UBA/1Ha** (ettaro) per i "non residenti", e **1UBA/2Ha** (ettari) per i residenti.
2. Agli effetti del carico da fissare si applicherà la seguente equivalenza:
 - a) un cavallo o mulo equivale a n. 6 capi ovini
 - b) un asino equivale a n. 6 capi ovini
 - c) un bovino equivale a n. 6 capi ovini
 - d) un bufalino equivale a n. 6 capi ovini

Art. 10 LAVORI DI MIGLIORIA DEI PASCOLI

1. In applicazione dell'art. 22 della L. R. n°3 del 04.01.2014 dal reddito netto dei pascoli formato dalla fida pascolo, sarà prelevata una quota pari al 20% che sarà incamerata in apposito capitolo del bilancio comunale, da destinarsi esclusivamente a lavori di miglioramento dei pascoli.
2. A spese dell'Amministrazione Comunale, potranno essere eseguiti nei comparti, oltre quei lavori di ordinaria cultura e manutenzione, piccoli lavori di risistemazione ai manufatti esistenti, lavori straordinari che fossero necessari per una migliore valorizzazione del comparto stesso, quali la sistemazione del terreno, la costruzione di ricoveri e di opere per l'approvvigionamento idrico, i decespugliamenti, gli spietramenti, la sistemazione della viabilità.
3. Il Sindaco, su proposta della A.S.L., con l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, ricorrendone i presupposti, può sospendere l'utilizzo dei pascoli assegnati, al fine di prevenire fattori di diffusione di malattie infettive e/o prevenzione sanitaria.

Art. 11 RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI

1. I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli e in caso di danneggiamento, i proprietari del bestiame saranno responsabili dei danni arrecati.
2. A tale fine l'Amministrazione comunale, per mezzo degli Agenti di Polizia Locale o altri delegati, unitamente agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, all'inizio e alla fine del periodo di pascolo, potrà procedere alla verifica e alla ricognizione dello stato delle opere anzidette e delle condizioni fisico-culturali del cotico erboso, redigendone sempre regolare verbale.
3. Nel caso in cui siano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione comunale valuterà i danni e applicare le sanzioni.

Art. 12 MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. Vigilanza continua degli animali, da parte del proprietario o custode nominato, i quali sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'atto autorizzativo rilasciato dal Comune.
2. Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.S.L. e del Comune.
3. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
4. Obbligo di attenersi a tutte le disposizioni ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia Veterinaria, oltre all'osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti Autorità tecniche e amministrative.
5. Obbligo del titolare dell'allevamento di comunicare la data di inizio monticazione e demonticazione, con almeno 10 giorni di anticipo agli organi preposti alla sorveglianza ed al controllo, in modo da consentire verifiche ed accertamenti.

6. In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia presso il competente servizio A.S.L. ove l'animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al Comune. La carcassa dovrà essere smaltita secondo le indicazioni del Servizio veterinario, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale.
7. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Art. 13 COMPORAMENTI VIETATI

1. È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni adibiti a pascolo, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.
2. È vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione del Comune.
3. È vietato immettere nei terreni concessi in uso, un numero di capi superiore a quello autorizzato.
4. È vietato fare uso del fuoco ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali principi di incendio e/o danneggiamenti.
5. È vietata l'asportazione delle deiezioni prodotte dal bestiame, sia ai diretti proprietari che a terzi, in quanto suddette deiezioni restano acquisite al pascolo come concime naturale.
6. È vietato cedere ad altri la concessione delle terre civiche.
7. È vietato sbarrare con sistemi fissi, strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo.
8. È vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci.
9. È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolativi fieno, stame e legna.
10. È vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi.
11. È vietato effettuare l'esercizio del pascolo nel periodo non consentito.

Art. 14 SANZIONI

1. Fatti salvi gli aspetti penali ed amministrativi connessi ad altre norme, per le violazioni di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da € 200,00 (*duecento/00*) a €600,00 (*seicento/00*), secondo le procedure di cui alla Legge 689 del 24 novembre 1981 *Modifiche al sistema penale*.
2. In caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima.
3. Qualora il titolare di fida pascolo introducesse il proprio bestiame al pascolo in periodo non consentito, oltre a soggiacere alla sanzione amministrativa prevista, verrà diffidato ad allontanare gli animali. In caso non ottemperasse immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dalle aree comunali, sarà denunciato alla Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo, ai sensi dell'art. 636 del c.p.

4. Al controllo del rispetto delle presenti norme sono demandati gli organi di Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, i Carabinieri e tutti coloro che svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria.
5. Per ogni animale introdotto abusivamente al pascolo si applicherà una ulteriore sanzione (oltre a quella prevista dal comma 1) pari ad €100,00.

Art. 15 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il mancato pagamento della tariffa di fida pascolo, comporterà l'esclusione dalla fida nella stagione successiva.
2. La violazione di più norme al presente Regolamento, verbalizzata dagli organi addetti alla vigilanza, a carico del titolare di una concessione al pascolo, nel corso della stessa stagione pascoliva, comporterà automaticamente la decadenza della concessione in corso, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.
3. La pronuncia di decadenza, comporterà, automaticamente, l'impossibilità di ottenere per le annualità successive, il rilascio o il rinnovo della concessione, senza diritti di azioni o risarcimenti di sorta.
4. In nessun caso l'Amministrazione comunale è tenuta al rimborso di quanto versato dall'allevatore per la concessione dei pascoli.
5. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.

Art. 16 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche dalle norme del R.D. n°3267 del 1923, dalla Legge n°1766/1927 sull'Ordinamento degli Usi Civici e del relativo Regolamento approvato con R.D. n°332 del 26.02.1928, ancorché vigenti e dalla L. R. 25/1988 "Norme in materia di usi civici" con le successive modifiche e integrazioni.
2. Si intendono altresì richiamate le norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria – D.P.R. n°320 del 08.02.1954 e la Legge Regionale n° 3 del 4 gennaio 2014.

Art. 16 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.
2. Sono salve le sanzioni previste da norme Statali, Regionali e Provinciali.

Art. 17 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.